REGOLAMENTO (CEE) N. 230/71 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 1507/70 relativo a talune misure da adottare nel settore dello zucchero a seguito della svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 677/70 (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1432/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'adattamento dei prezzi d'intervento o di acquisto che la Francia deve pagare, diminuiti a seguito della svalutazione del franco francese (3), la Francia, a decorrere dal 1° agosto 1970, applica un prezzo d'intervento dello zucchero inferiore del 9,33 % rispetto al prezzo d'intervento comune ; che in conseguenza di ciò gli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1507/70 della Commissione, del 28 luglio 1970, relativo a talune misure da adottare nel settore dello zucchero a seguito della svalutazione del franco francese (4), espressi in unità di conto, sono stati adattati in Francia ;

considerando che per la campagna saccarifera 1970/1971, l'importo provvisorio del contributo gravante sulla produzione è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2642/70 della Commissione, del 28 dicembre 1970 (5) ; che mediante il regolamento n. 2645/70 della Commissione, del 28 dicembre 1970, relativo alle disposizioni applicabili al quantitativo di zucchero prodotto in eccedenza della quota massima (6), è stato fissato un importo che viene riscosso dai fabbricanti di zucchero che hanno smerciato sul mercato interno zucchero prodotto in eccedenza della quota massima ; che tenuto conto del livello francese dei prezzi, occorre applicare a tali importi un coefficiente di 0,9067 ;

considerando che per la campagna saccarifera 1969/1970, l'importo definitivo del contributo gravante sulla produzione è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2643/70 della Commissione, del 28 dicembre 1970 (7) ; che tale contributo si applica soltanto allo zucchero prodotto nella campagna saccarifera 1969/1970 ; che quindi è indicato adattare detto contributo applicando a quest'ultimo il coefficiente valido anteriormente al 1° agosto 1970 ; che conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 142/69 della Commissione, del 25 gennaio 1969, che stabilisce talune modalità necessarie per l'applicazione del sistema delle quote nel settore dello zucchero (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 755/70 (9), l'importo provvisorio del contributo gravante sulla produzione, fissato per la campagna saccarifera 1969/1970, doveva essere pagato anteriormente al 1° luglio 1970 ; che nei dipartimenti francesi della Martinica e della Guadalupa, in cui è stata prevista un'altra data, le produzioni non hanno superato le quote di base ; che pertanto l'articolo 4, punto 9, del regolamento (CEE) n. 1507/70 deve essere soppresso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1507/70, il punto 9 è soppresso.

Articolo 2

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1507/70 vengono aggiunti i seguenti punti :

« 9. l'importo di cui all'articolo unico del regolamento (CEE) n. 2642/70 della Commissione, del 28 dicembre 1970, che fissa, per la campagna saccarifera 1970/1971, l'importo provvisorio del contributo gravante sulla produzione,

10. l'importo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2645/70 della Commissione, del 28 dicembre 1970, relativo alle disposizioni applicabili al quantitativo di zucchero prodotto in eccedenza della quota massima. »

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 159 del 21. 7. 1970, pag. 20.
(4) GU n. L 166 del 29. 7. 1970, pag. 46.
(5) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 42.
(6) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 48.
(7) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 44.
(8) GU n. L 20 del 27. 1. 1969, pag. 1.
(9) GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 27.

Articolo 3

Al regolamento (CEE) n. 1507/70 è aggiunto il seguente articolo :

« *Articolo 4 bis*

All'importo di cui all'articolo unico del regolamento (CEE) n. 2643/70 della Commissione, del 28 dicembre 1970, che fissa, per la campagna saccarifera 1969/1970, l'importo definitivo del contributo gravante sulla produzione, viene applicato in Francia il coefficiente di 0,8889. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

L'articolo 1 ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI